



COMUNE DI FOLIGNO POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA (Allegato A)

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata presso le sedi degli uffici comunali di Foligno, da effettuarsi da istituti di vigilanza ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e del relativo Regolamento per l'esecuzione, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, mediante guardie particolari giurate, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone, la protezione dei beni mobili e immobili e la vigilanza del patrimonio comunale.

CPV 79714000-2 servizi di vigilanza

Art. 2 – Durata del contratto

1. La durata del contratto è di trentasei (36) mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di eventuale consegna anticipata del servizio se successiva.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 284.884,14 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari € 228,00 oltre I.V.A. per ogni anno).
3. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a **sei (6) mesi** per il tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo, a corpo, per il periodo di trentasei (36) mesi a base di gara è stimato in € 284.884,83 oltre I.V.A. compresi oneri per la sicurezza, così come esposto nell'Allegato D "calcolo del corrispettivo".
2. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 228,00 oltre I.V.A. per ogni anno per un totale a base di gara stimato in € 684,00 oltre IVA.
3. Il corrispettivo annuo è stato calcolato in base ad un costo/h del personale di € 19,55 per il lavoro notturno oltre IVA, e di € 18,63 per il lavoro diurno oltre IVA in base al DM. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 marzo 2016.
4. Il corrispettivo, così come risultante all'esito della procedura di gara, rimarrà fisso ed invariabile per tutto la durata contrattuale.

5. Il valore stimato del contratto è stato calcolato in € 332.364,83 oltre IVA così come esposto nell'Allegato D "calcolo del corrispettivo".

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 il valore stimato del contratto è dato da:

	Anno	Servizio ordinario	Eventuali servizi aggiuntivi max 20% art. 9 c. 1	Totale
Durata	Primo Anno	€ 94.961,38	€ 18.992,28	€ 113.953,66
	Secondo Anno	€ 94.961,38	€ 18.992,28	€ 113.953,66
	Terzo Anno	€ 94.961,38	€ 18.992,28	€ 113.953,66
Totale		€ 284.884,14	€ 56.976,83	€ 341.860,98
	proroga art. 2 comma 2	€ 47.480,69	€ 9.496,14	€ 56.976,83
Valore stimato del contratto IVA esclusa		€ 332.364,83	€ 66.472,97	€ 398.837,80

Art. 4 – Tipologia dei servizi richiesti, sedi, orari e modalità di svolgimento.

1. Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto presso le seguenti sedi come da Allegato E "consistenza degli impianti" e con le seguenti modalità:

A: Vigilanza Armata con piantonamento con 1 unità di personale senza auto presso la Centrale Operativa della P.M. Via Marconi n. 1 dalle ore 00.00 alle ore 06.00. secondo le seguenti modalità:

A.1: Servizio interno presso la centrale Operativa della P.M. via Marconi **n. 2 ore**;

A.2: Servizio esterno **n. 4 ore**: durante la notte dovranno essere effettuate almeno n. 2 uscite, in orari diversi, per il controllo delle proprietà comunali di seguito indicate. In ogni uscita esterna dovranno essere controllate alcune delle proprietà comunali in modo tale da garantire che ognuna sia stata controllata almeno 2 volte nel corso del servizio esterno notturno.

Durante il servizio esterno il sorvegliante dovrà attivare, prima di ogni uscita, la procedura di deviazione di chiamata dai telefoni della C. O. al cellulare di servizio (RAM Aziendale) e il sistema di allarme da collegarlo al telefono cellulare di servizio:

- **PALAZZO COMUNALE** (Piazza della Repubblica) con controllo degli accessi in Via Pertichetti, Via Antonietti, Piazza Matteotti, ingresso principale su Piazza della Repubblica;
- **PALAZZO TRINCI** (Piazza della Repubblica) con l'ispezione degli accessi principali e secondari – accesso principale su Piazza della Repubblica, n. 3 accessi su via del Quattrocento, n. 1 accesso su Piazza del Grano, n. 1 accesso su via del Teatro;
- **BIBLIOTECA COMUNALE** (Piazza del Grano) con l'ispezione degli accessi principali e secondari – accesso principale su Piazza del Grano, n. 2 accessi su via del Quattrocento;
- **PALAZZO DELI** (Via Gramsci) con l'ispezione dell'accesso su via Gramsci e n. 2 accessi su via Deli;
- **PALAZZO DELLE LOGGE** (Corso Cavour – Urbanistica) accesso principale sul Corso Cavour, accesso laterale ascensore e accesso laterale di via Piermarini (SUAPE);
- **PALAZZO MONALDI BERNABO'** (piazza XX Settembre n. 15) accesso principale dell'Area Lavori Pubblici;
- **AREA SERVIZI SOCIALI** e strutture annesse di via Oberdan, via dei Monasteri, via Umberto I° n. 65 entrata centro accoglienza minori;
- **AREA VERDE IN PIAZZETTA DEL RECLUSORIO** (piazzetta del Reclusorio) accesso sulla destra dell'ex reclusorio

B: Apertura e chiusura dei cancelli dei parchi pubblici e delle aree verdi, apertura e chiusura dei cancelli e la verifica funzionale dei tre ascensori del sottopasso ferroviario Piazzale Unità d'Italia - Via dei Preti, apertura e chiusura del sistema meccanizzato (serrande) del collegamento pedonale tra il parcheggio Piazzale Falcone e Borsellino - Via Marconi e la verifica funzionale dell'ascensore, apertura e chiusura dei cancelli degli Orti Orfini di Via S. Giovanni dell'Acqua.

- Il tempo massimo previsto per le operazioni è complessivamente di 3 ore e quindici minuti per una unità uomo e con automezzo.
- Il servizio dovrà essere espletato secondo i seguenti orari che potranno essere oggetto di modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le chiavi dei cancelli sono a disposizione presso la centrale operativa della Polizia Municipale.

Servizio	Tempo (minuti)	Apertura	Chiusura Invernale	Chiusura Estiva
Parco dei Canapè	25	05:00	24:00	01:00
Giardini Via Siena	25	05:00	24:00	01:00
Giardini Via degli Eroi	20	05:00	24:00	01:00
Area Verde Via Monte Cervino	20	06:00	24:00	01:00
Area Verde di Via Mancinelli	20	06:00	24:00	01:00
Parco Orti Orfini	15	07.15	21.30	21.30
Sottopasso Piazzale Falcone e Borsellino apertura e chiusura serrande (dalla domenica al giovedì)	10	06.00	21.00	21.00
Sottopasso Piazzale Falcone e Borsellino verifica dell' ascensore (dalla domenica al giovedì)	20	07.00	21.00	21.00
Sottopasso Piazzale Falcone e Borsellino apertura e chiusura serrande (venerdì sabato e prefestivi)	10	06.00	01.00	01.00
Sottopasso Piazzale Falcone e Borsellino verifica dell' ascensore (venerdì sabato e prefestivi)	20	07.00	01.00	01.00
Sottopasso ferroviario Piazzale Unità d'Italia apertura e chiusura cancelli	20	05:00	01:00	01:00
Sottopasso ferroviario Piazzale Unità d'Italia verifica di tutti gli ascensori	20	05:00	01:00	01:00

C: Servizio diurno di vigilanza presso l'Area Servizi Sociali in via Oberdan 119, con piantonamento fisso per due ore, dal lunedì al venerdì con orario dalle 10.00 alle 12.00 (sono esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi).

D: Servizio di sorveglianza del parco pubblico Hoffman con due passaggi di controllo ogni notte;

I servizi di vigilanza armata oggetto dell'affidamento, di vigilanza fissa (A1 e C) e di vigilanza ispettiva (A2, B e D), sono coerenti tra loro; entrambi fanno riferimento alla classe funzionale A della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.

Art. 5 – Variazioni del servizio e sospensioni.

1. Nessuna variazione o modifica delle prestazioni e della tempistica prevista nel presente capitolato può essere introdotta dall'Affidatario se non è disposta dal Comune di Foligno.
2. Le modifiche non previamente autorizzate daranno titolo a pagamenti o rimborsi solo nel caso il Comune giudichi le stesse necessarie in relazione ad eventi straordinari.
3. Nel caso di sopravvenute necessità, il Comune di Foligno, nel corso della vigenza contrattuale, può variare le sedi di effettuazione del servizio, il numero delle guardie che devono essere presenti e gli orari di svolgimento dei servizi.
4. L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto. Il contraente, ai

sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del contratto medesimo.

5. Tutte le variazioni del servizio devono risultare da comunicazione scritta trasmessa dal Comune all'istituto di vigilanza con indicazione del termine a partire dal quale il servizio deve essere variato.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità il Comune può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione.
7. In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto all'art. 107 del D.lgs. 50/2016.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 106 e 107 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 – Obblighi dell'impresa

1. L'impresa ha l'obbligo di presentare prima dell'inizio del servizio e di aggiornare in corrispondenza di eventuali variazioni:
 - a) l'elenco nominativo del personale che impiegherà presso ciascuna sede oggetto dell'appalto;
 - b) i turni orari di lavoro di ciascuna guardia giurata;
 - c) il documento di valutazione, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, relativo ai rischi propri dell'impresa appaltatrice che tenga conto di quanto contenuto nel DUVRI redatto dalla stazione appaltante (Allegato B "DUVRI").
2. Nel caso di variazioni di quanto previsto nei documenti elencati al comma precedente, l'istituto di vigilanza deve preventivamente e tempestivamente informarne per scritto il Comune.
3. L'Affidatario ha altresì l'obbligo di comunicare, mediante appositi referti di servizio sottoscritti in calce dal responsabile dell'istituto o suo delegato, qualsiasi fatto o evento importante che possa determinare interruzioni o irregolarità o situazioni comunque pregiudizievoli (mancato funzionamento degli impianti di allarme, situazioni anomale riscontrate durante le ispezioni, tentativi di scasso e/o furti all'interno degli immobili oggetto del servizio, etc.). Tali referti devono essere trasmessi agli Uffici Comunali interessati entro il giorno a cui si riferiscono nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti.
4. L'appaltatore assume gli obblighi relativi alla trasparenza sulle attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 2bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 517/2018, qualora abbiano un fatturato annuo superiore a 500 mila Euro.

Art. 7 – Clausola sociale

1. Al presente appalto si applica la clausola sociale di cui all'art. 50 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis, della legge n. 120 del 2020), ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato (Allegato C "elenco personale").

Art. 8 – Procedure di controllo in fase di esecuzione

1. Durante tutta la durata del contratto il Comune ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'istituto di vigilanza dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e la qualità delle prestazioni.
2. Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni viene eseguito tramite:
 - controlli d'ufficio da parte del Comune;
 - segnalazioni da parte degli altri Uffici Comunali.
3. Il Comune, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro

mezzo e modalità utili. L'istituto di vigilanza deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

4. Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, il Comune ha facoltà di intimare all'istituto di vigilanza di porvi immediatamente rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno. L'istituto è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

Art. 9 – Personale addetto al servizio

1. Per lo svolgimento del servizio, l'istituto di vigilanza impiega personale alle proprie dipendenze avente la nomina di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., in possesso di porto d'armi, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.
2. Le guardie giurate devono indossare la divisa d'ordinanza dell'istituto di vigilanza ed essere munite di idonea ed efficiente arma da portare in modo visibile.
3. Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.
4. L'istituto deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno irreprensibile, riservato e corretto.
5. Data la particolare natura del servizio e quella degli uffici nei quali deve essere espletato, è riservata la facoltà agli Uffici del Comune di chiedere all'istituto di vigilanza l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti ritenuti non idonei, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di procedimenti penali in corso ovvero di misure di prevenzione in corso, o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente a cui sono addetti.

Art. 10 - Obblighi dell'istituto nei confronti del personale addetto al servizio

1. L'istituto di Vigilanza è obbligato:
 - a) ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.
 - b) a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.
2. Qualora l'istituto di Vigilanza risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.
3. L'Istituto di vigilanza è tenuto altresì a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013 pubblicato nel sito del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it Amministrazione trasparente.
4. L'Istituto di vigilanza assume, altresì, gli obblighi di informazione verso i propri dipendenti e collaboratori in merito alla procedura per le segnalazioni (whistleblowing) attivata dal Comune di Foligno con modalità telematiche che garantiscono l'anonimato dei segnalanti.

Art. 11 - Sciopero del personale

1. L'istituto di vigilanza è tenuto a comunicare per scritto al Comune ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

2. L'istituto è obbligato al rispetto della L. 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale.
3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
2. L'istituto di vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici e dalle Autorità competenti in applicazione della medesima normativa.
3. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
4. L'affidatario è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013.

Art. 13 - Osservanza della normativa sulla sicurezza

1. L'istituto di vigilanza è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante terrà una riunione di coordinamento con l'istituto di vigilanza al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'istituto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'istituto di vigilanza ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare al Comune di Foligno gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.
3. Il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza (DUVRI), eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici relativi all'esecuzione del servizio, sarà allegato al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
4. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'istituto di vigilanza dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

1. I corrispettivi verranno pagati con cadenza trimestrale posticipata.
2. Il Comune procede all'accertamento della regolarità della prestazione nel termine di trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

3. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione o dalla data di pervenimento della fattura se successiva, previa acquisizione del DURC.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo da liquidare. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'effettuazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Si applica l'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 l'istituto di vigilanza assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune all'istituto di vigilanza avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'istituto stesso. Allo scopo, l'istituto comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 15 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, pena la nullità.
2. E' ammesso il subappalto nel limite del 40 % dell'importo di contratto. Si applica l'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
3. Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale e garantire la presenza di personale qualificato, nonché attenersi a tutte le clausole contrattuali previste dal presente capitolato.

Art. 16 - Garanzia provvisoria e definitiva

1. A corredo dell'offerta **non** dovrà essere prodotta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come previsto all'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;
2. L'aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e con le modalità di cui **all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**
3. L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva, nel limite dell'importo massimo garantito nei casi previsti al comma 2 del citato art. 103.

Art. 17 - Danni a persone o cose

1. L'istituto di vigilanza è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti.
2. Qualora durante l'esecuzione del servizio, o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o cose, siano essi dipendenti o terzi o cose di proprietà del Comune, l'istituto di vigilanza è obbligato all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità del Comune.
3. L'Affidatario si assume ogni responsabilità sia civile sia penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà dimostrare di possedere, al momento della stipula del contratto di appalto e da mantenere per tutta la durata dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge che copra ogni responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose nell'espletamento del servizio con massimale unico (per sinistro, per persona, per danni a cose) RCT di almeno € 3.000.000,00.
4. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'Istituto di Vigilanza durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 18 - Protocollo di intesa per la legalità

1. Al presente appalto si applica il protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 14.11.2019 e pertanto sono parte integrante del presente capitolato le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo.

Art. 19 – Penali per inadempimenti e sanzioni

1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Istituto aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad eliminare l'inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, fatta dal Comune di Foligno.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'istituto, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all'istituto le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
3. Sono previste le seguenti penali contrattuali:
 - a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno;
 - c) presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: € 500,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
 - d) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di € 1.000,00 per ogni contestazione;
 - e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestazione;
 - f) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - g) mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all'art. 6: € 500,00 per ogni contestazione;
 - h) omissione del pronto intervento di cui all'art. 2, commi 6 e 7, o ritardo nell'intervento di oltre 10 minuti primi: € 1.000,00 per ogni contestazione;
 - i) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
4. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. L'Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, nonché nel caso di perdita della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S. e dall'art. 257 e ss. del R.D. 635/1940 che consente l'esercizio dei servizi di vigilanza privata nell'ambito territoriale della provincia di Perugia;
2. L'Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - b) Mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165",

nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013.

- c) Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto.
3. Ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, previa formale contestazione e assegnazione all'appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:
 - a) Frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - b) Interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
 - c) Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali compresa la continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
 - d) Utilizzo di personale sprovvisto dell'autorizzazione prefettizia;
 - e) Mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
 - f) Grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
 - g) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente.
4. Ai sensi del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 14.11.2019 il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
 - b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - c) mancata comunicazione tempestiva da parte dell'Impresa alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;
 - d) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
5. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per:
 - a) far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
 - b) coprire le spese d'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio.
6. Il Comune di Foligno, in base delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, L. 135/2012, 1, comma 449, L. 296/2006 e 26, comma 3, L. 488/99 si riserva la piena facoltà di:
 - a) procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente fossero attivate nuove convenzioni CONSIP aventi parametri prezzo – qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;

- b) valutare, in alternativa, la possibilità di una rinegoziazione della migliore offerta individuata al fine di ricondurla ai parametri prezzo – qualità di cui all’art. 26, comma 3, L. 477/99 delle nuove convenzioni quadro previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 21 – Recesso

1. Il Comune di Foligno può recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
2. Si applica altresì la clausola di recesso prevista all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 135/2012.

Art. 22 – Foro competente ed esclusione della clausola arbitrale

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove il Comune fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del foro di Spoleto con rinuncia di qualsiasi altro.
2. In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 23 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell’istituto di vigilanza le spese per la stipula del contratto d’appalto.